

TRIBUNALE DI LANCIANO
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE
ex art. 74, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14

La proponente Sig.ra PUGLIESE IOLE SOFIA C.F. PGLLSF78R63A485N nata ad Atesa il 23/10/1978 e residente a Perano in Via Roma 17, rappresentata difesa nella presente procedura dall'Avv. Ivan Notaristefano del Foro di Chieti (c.f. NTRVNI72M25C632R), giusta procura in calce al presente atto, con studio legale in Chieti al C.so Marrucino n. 177, pec: avvnotaristefano@pec.ordineavvocatichieti.it- e quivi elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008, assistito per la parte tecnica e contabile dal Dottor DI NUCCI JHONNY nato a Lanciano (CH) il 17/06/1973, residente a Paglieta (CH) in via Martelli e Di Matteo n.62 C.F. DNCJNN73H17E435V, espone quanto di seguito:

PREMESSO CHE

- 1) L'istante Sig.ra PUGLIESE IOLE SOFIA, non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3), D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14;
- 2) Non ha beneficiato di alcuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- 3) Non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- 4) Non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 5) Ha provveduto al contestuale deposito di tutta la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14.
- 6) Lo stato di crisi si è manifestato a causa del perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e le capacità reddituali del ricorrente, che di fatto non hanno reso possibile l'adempimento delle obbligazioni alle scadenze originariamente pattuite o previste per legge;
- 7) Al fine di proporre una soluzione allo stato di crisi, ha depositato presso l'O.C.C. -Camera di Commercio di Chieti-Pescara, istanza introduttiva ex art. 76, comma 1°, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, affinché fosse nominato un professionista con funzioni previste per gli organi di composizione della crisi ed esplicita richiesta di relazione particolareggiata da depositarsi;
- 8) In ottemperanza al disposto dell'art. 76, comma 1°, D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, è stata nominata in data 10/01/2023 dal referente dell'O.C.C. "Associazione OCC Commercialisti Associati", iscritta al n. 39 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, professionista con funzioni previste agli organi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 68, comma 1, D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, la dott.ssa

Andreoli Mariangela (c.f. NDRMNG80E50E435C) iscritta all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lanciano, al n. 249/A con studio in Lanciano in via della Rimembranza 22

PERTANTO

In presenza della situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 1°, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, ha predisposto la presente proposta di concordato minore, che sarà verificata ed attestata dal designato O.C.C. nominato, il quale professionista, con i compiti attribuiti agli organi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art.76, comma 4, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni, debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti, al fine di predisporre una relazione contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere e obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
- h) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

ELEMENTI DEL CONCORDATO MINORE

1. SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE DEL PROPONENTE.

Il nucleo familiare della proponente PUGLIESE IOLE SOFIA è così composto:

- La Sig.ra Pugliese Iole Sofia che attualmente percepisce redditi di lavoro dipendente;
- Il figlio minore che vive con Lei e non percepisce alcun reddito.

2. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PERSONALE E FAMILIARE.

L'importo delle spese mensili necessario al mantenimento del nucleo familiare, possono quantificarsi in euro 840,00 circa, in linea con la stima della spesa media mensile per i consumi delle famiglie residenti in Italia, redatta dall'ISTAT anno di riferimento 2021, come specificato nel prospetto di cui all'allagato 4.

3. RELAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'ISTANTE.

3.1 Situazione economica.

Il reddito della ricorrente negli anni 2021-2020-2019 si è aggirato intorno ai 13.000 euro, dal 13/10/2022 la Sig.ra PUGLIESE è assunta come dipendente con contratto part-time e svolge dei piccoli lavoretti saltuari che gli consentono di riuscire a sostenere le spese correnti per la sua famiglia.

3.2 Situazione patrimoniale.

La Sig.ra PUGLIESE IOLE SOFIA, risulta proprietaria di un immobile, di un piccolo terreno e di un autovettura, tutto meglio dettagliato a pagina 12 e 13 della relazione particolareggiata del Gestore. L'autovettura non è stata inserita nella domanda di concordato per due motivi:

- 1) in caso di vendita l'importo ricavato sarebbe non significativo ai fini della procedura, considerato che è stata immatricolata nel 2015 e il prezzo pagato 8 anni fa era di € 4.300, oggi risulterebbe notevolmente inferiore;
- 2) è l'unica autovettura a disposizione per potersi spostare (accompagnare il figlio a scuola, fare la spesa ecc.).

Non possiede altri beni mobili di valore significativo.

3.3 Situazione finanziaria.

L'odierno istante ad oggi non è titolare di alcuna somma di denaro di importo significativo o di titoli di credito.

4. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE.

Il totale della posizione debitoria alla data odierna la Sig.ra PUGLIESE IOLE SOFIA è pari a € 311.069,21 di cui;

- € 33.828,86 di natura ipotecaria,
- € 104.099,15 di natura privilegiata,
- € 165.363,06 di natura chirografaria
- € 7.778,14 di crediti prededucibili.

Tutto meglio evidenziato nella tabella a pagina 19 della relazione particolareggiata.

5. ELENCO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

La Sig.ra Pugliese ha, nei precedenti 5 anni, compiuto il seguente atti di disposizione del patrimonio:

- cessione di azienda in data 03/12/2021 per un valore di € 50.000,00

6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELLA CRISI.

La sig.ra Pugliese è titolare di partita iva, come ditta individuale, dal 23 luglio 2008 (come da Visura Allegato 1) e attualmente la partita iva risulta ancora attiva. Nell'Ottobre 2008 ha iniziato l'attività di Bar con la

vendita di generi di monopoli. I redditi conseguiti da quest'attività nel corso degli anni hanno subito sempre oscillazioni e l'attività ha subito anche grandi periodi di crisi economica negli anni 2009-2010.

Nonostante tali periodi non facili, la Sig.ra Pugliese sin dall'inizio ha cercato di onorare tutti i debiti intercorrenti con i fornitori, le Banche, con l'Erario e i monopoli. Tuttavia negli ultimi tre anni, anche a causa della grave Pandemia Covid-19 che ha colpito anche l'Italia, la situazione è peggiorata e il reddito derivante dall'attività ha subito un importante decremento scendendo intorno ai 13.000,00 euro Lordi; a tale reddito andavano detratti i contributi previdenziali Inps gestione Commerciante per un reddito netto annuo di circa 9.000 euro. Tale somma risultava appena sufficiente per sopravvivere. La situazione finanziaria si faceva sempre meno sostenibile e così nel novembre 2021 ha dovuto rinunciare all'attività di Bar, cedendolo e ha dovuto cercare un lavoro come dipendente.

7. INDICAZIONE DEGLI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

La istante Sig.ra PUGLIESE Iola Sofia, dichiara che nessun atto di disposizione dallo stesso compiuto è stato sottoposto ad impugnativa da parte dei creditori.

8. DICHIARAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

La parte istante, dichiara anche per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, consapevole delle conseguenze legali in caso di dichiarazioni false o mendaci, che i documenti allegati e depositati sono ad oggi completi e corrispondenti al vero, dichiarando inoltre di non aver nulla omesso o sottaciuto.

9. SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE.

La presente proposta di concordato minore è ammissibile in quanto la Sig.ra PUGLIESE Iola Sofia, non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3), D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14; non ha beneficiato di alcuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda; non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; ha provveduto al contestuale deposito di tutta la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14.

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE E PIANO ATTUATIVO.

Generalità.

In estrema sintesi, successivamente sviluppata nel dettaglio, la proposta di concordato minore, presentata ai sensi dell'art. 74, comma 1°, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, viene formulata prevedendo l'auspicata

accettazione da parte di tutti i creditori e la successiva omologazione della procedura, che, garantirebbe la soddisfazione nei limiti della massa attiva concordataria disponibile e la soddisfazione integrale delle spese della procedura.

Proposta di soddisfo dei creditori.

La proposta formulata dalla Sig.ra PUGLIESE con l'ausilio del Gestore della Crisi e all'esito delle verifiche effettuate da quest'ultimo, prevede il pagamento dei creditori, in un arco temporale di 48 mesi, per complessivi € 40.000,00 (euro 5.000,00 in otto tranches), rivenienti dalla somma messa a disposizione dalla **LARNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** Codice Fiscale 02692690692 con sede ad Archi (CH) in Via Sangro n.5 al raggiungimento dell'accordo. Detta società è amministrata dal fratello della debitrice, il Sig. PUGLIESE Vincenzo unico socio, che sottoscrive il piano in garanzia.

Sul patrimonio e sulla solvibilità del garante, quest'ultimo ha depositato documentazione fiscale atta a dimostrare un volume di fatturato congruo, rispetto alle obbligazioni assunte considerando l'arco temporale dei 48 mesi. È opportuno, comunque, rilevare che se manca la costituzione della garanzia promessa è espressamente prevista la revoca l'omologazione ex art. 815 CCII.

In sintesi, riepilogando, il piano di accordo proposto dalla Sig.ra Pugliese prevede il pagamento parziale dei creditori ipotecari, privilegiati e chirografari, che attualmente ammontano ad euro 303.291,07, oltre le spese relative alla procedura che ammontano a € 7.778,14. tutti i creditori verranno soddisfatti, nella misura di circa il 86,41% per gli ipotecari, di circa il 1,50% per i privilegiati e circa il 0,864% per i chirografari rispetto all'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda.

Tempi e modalità di pagamento.

Il piano del Concordato prevede il versamento della somma di euro 5.000,00 in otto tranches per un arco temporale di quattro anni a partire dalla data di omologa del piano. In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonterà ad € 40.000,00.

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Per quanto riguarda l'alternativa liquidatoria la relazione del Gestore nel paragrafo 4) a pagina 11 la affronta in maniera dettagliata, arrivando alla conclusione che quanto offerto dalla presente proposta assicuri un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Di sotto le conclusioni del Gestore nella sua relazione...

"A fronte di ciò lo scrivente ritiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 comma 2 del CCII, che – a fronte della prevista falcidia dei creditori ipotecari – la proposta assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Anche per i crediti privilegiati e i chirografari a cui spettano percentuali esigue, si ritiene che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che al di fuori della procedura di concordato minore probabilmente non percepirebbero nulla".

Concludendo la presente proposta risulta essere la più conveniente per i Creditori.

*** **

Tutto quanto premesso, la Sig.ra PUGLIESE Iole Sofia, rappresentata e difesa come in epigrafe,

PROPONE

L'accordo con i creditori illustrato nel presente ricorso la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato, il quale ne ha anche vagliato un pagamento non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente proposta di concordato minore, merita accoglimento, perché oltre a contenere tutti i requisiti di ammissibilità, previsti dall'art. 77, D. Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14; oltre ad essere stati allegati tutti i documenti richiesti dagli artt. 75, comma 1° e 76, comma 2°, del D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14; contiene una corretta analisi di tutte le attività e passività, che permette di poter prospettare una realistica soluzione dello stato di crisi, garantendo a tutti i creditori un ristoro, in tempi certi e con importi determinati, più conveniente

rispetto all'alternativa Liquidatoria.

CHIEDE

Di voler disporre sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.


Inoltre non si ritiene necessaria la nomina di un Commissario Giudiziale secondo quanto previsto dall'art.78 comma 2-bis.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Chieti/Perano, 12/09/2023

Avv. Ivan Notaristefano


Dott. Jhonny Di Nucci



Pugliese Iole Sofia



LARNA srls (Pugliese Vincenzo)



 **LARNA**_{srls}
L'Amministratore

Allegati:

- Relazione del Gestore con allegati;
- Scritture contabili ultimi tre esercizi (2021-2020-2019)
- Ultimi tre cedolini paga e Modello CU 2023
- Per la LARNA srls, Modello Iva 2023 e Visura Camerale.

